

DAA/UAL/GANO
MF/AS/ft

A TUTTI I CONCORRENTI

**OGGETTO: DG 01-19 - Accordo Quadro per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018), per la durata di 1095 (mille novantacinque) giorni e un importo complessivo a base d'appalto pari a Euro 32.000.000,00. L'appalto è suddiviso in n. 8 lotti: Lotto 1 ANAS - Coordinamento Territoriale Nord-Ovest Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia), Codice CIG: 78125364A8; Lotto 2 ANAS - Coordinamento Territoriale Nord-Est (Regioni: Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia), Codice CIG: 7812555456; Lotto 3 ANAS - Coordinamento Territoriale Centro (Regioni: Toscana, Umbria e Marche), Codice CIG: 7812567E3A; Lotto 4 ANAS - Coordinamento Territoriale Tirrenica (Regioni: Lazio, Campania e Basilicata), Codice CIG: 78125765AA; Lotto 5 ANAS - Coordinamento Territoriale Adriatica (Regioni: Puglia, Molise e Abruzzo), Codice CIG: 7812588F8E; Lotto 6 ANAS - Coordinamento Territoriale Sardegna, Codice CIG: 7812595558; Lotto 7 ANAS - Coordinamento Territoriale Calabria, Codice CIG: 78126101BA; Lotto 8 ANAS - Coordinamento Territoriale Sicilia, Codice CIG: 7812613433.
Responsabile del procedimento Ing. Domenico Cimino.**

Facendo seguito alla pubblicazione del bando di gara prot. n. CDG-0174385-P del 28/01/2019 e del disciplinare prot. CDG-0174470-P del 28/03/2019, si trasmettono le risposte (che si considerano parte integrante e sostanziale del bando e del disciplinare), formulate, d'intesa con il Responsabile del Procedimento, in relazione ai quesiti pervenuti.

QUESITO N. 1

In merito al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 7.3, lettera i) "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del disciplinare di gara, con riferimento agli ID delle strutture si chiede se come importo minimo da raggiungere si possa considerare la somma dei valori richiesti per le singole ID ovvero € 125.000.000,00.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1:

Con riferimento a quanto richiesto, si specifica che per il soddisfacimento dei requisiti richiesti al punto 7.3, lettera i) del Disciplinare di gara, il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (*i.e.* 2009-2018), servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti **ad ognuna delle categorie e ID** indicate nella tabella riportata nello stesso disciplinare ed il cui importo complessivo, **per ogni categoria e ID**, deve essere almeno pari ad una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

QUESITO N. 2

In merito al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 7.3, lettera i) "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del disciplinare di gara, con riferimento particolare alla S.01 e alla S.02, si chiede di poter utilizzare servizi certificati in S.03 e/o S.04 e/o S.05, aventi tutte un grado di complessità maggiore delle ID richieste, non già utilizzati per coprire i requisiti nelle singole S.03, S.04 ed S.05.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2:

In relazione a quanto richiesto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016): *«La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto e' stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessita', fermo restando che **gradi di complessita' maggiore qualificano anche per opere di complessita' inferiore all'interno della stessa categoria d'opera**».*

Pertanto, si ammette la possibilità di soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale relativo all'esecuzione di servizi nelle categorie S.01 e S.02, con servizi analoghi svolti in categorie S.03, S.04 e S.05, purchè, come indicato nel quesito, non siano già stati utilizzati per soddisfare i requisiti nelle rispettive categorie S.03, S.04 e S.05.

QUESITO N. 3

3.1 Si chiede se i servizi di supporto alla progettazione e servizi di verifiche sismiche ed indagini rientrino nei conteggi per la dimostrazione dei requisiti richiesti al punto 7.3 lettera i) del disciplinare di gara.

3.2 Si chiede se per la dimostrazione di tali requisiti siano validi, al posto della certificazione rilasciata dai committenti, copia dei contratti e relative fatture emesse.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3:

3.1 In merito al quesito sopra riportato ed in conformità con la Linea Guida n. 1 dell'ANAC, approvata dal Consiglio della stessa con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornata con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018, si informa che i **servizi di supporto alla progettazione** ed i **servizi di progettazione mirati alle verifiche sismiche** possono essere utilizzati per la dimostrazione dei requisiti richiesti al punto 7.3 lettera i) del disciplinare di gara. Naturalmente, i servizi dovranno essere riconducibili al concorrente attraverso la documentazione richiesta.

3.2 La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In particolare, In caso di **servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici** mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; in caso di servizi prestati a favore di **committenti privati**, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

QUESITO N. 4

Con riferimento al punto 16. contenuto della busta B Offerta Tecnica lettera e), si chiedono maggiori delucidazioni sulla frase "presso la sede della Committenza", visto che potrebbe essere intesa come

la Sede Centrale della Committenza (Roma), oppure qualche sede locale afferente all'area geografica connessa al lotto per cui un concorrente vuole presentare offerta.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4:

Per sede della Committenza, si intende la sede del Coordinamento Territoriale riferito al lotto di partecipazione ovvero la Direzione Generale di Roma.

QUESITO N. 5

5.1 Si chiede conferma che sia possibile considerare, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale, previsti dal disciplinare di gara (punto 7.3 lettera i), per la classe e categoria S.01 (grado di complessità 0,70), servizi di ingegneria e architettura svolti nella classe e categoria S.03, appartenente alla stessa categoria d'opera e avente maggiore grado di complessità (0,95).

5.2 Si chiede conferma che sia possibile considerare, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal disciplinare di gara (punto 7.3 lettera i), per la classe e categoria S.02 (grado di complessità 0,50), servizi di ingegneria e architettura svolti nella classe e categoria S.04, appartenente alla stessa categoria d'opera e avente maggiore grado di complessità (0,90).

RISPOSTA AL QUESITO N. 5:

Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 2.

QUESITO N. 6

Si chiede di confermare che il richiamo ai due servizi svolti, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, di cui al punto 16.a del disciplinare di gara (pagina 75), limitati temporalmente negli ultimi 10 anni (anno limite 2009), sia identificabile come un refuso in quanto apertamente contrario alla posizione dell'ANA, la quale ha più volte ribadito l'irregolarità rappresentata dalla limitazione temporale anzidetta. (cfr. chiarimenti al Bando tipo n. 3 ANAC - "Si segnala che, in esito alla consultazione, il Bando-tipo, con riguardo al criterio della «professionalità e adeguatezza dell'offerta», ha esteso all'intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta (cfr. punto 16 lett. a) e punto 18.1 lett. A del disciplinare di gara). Si provvederà prossimamente ad adeguare in tal senso la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1 che attualmente limita a dieci anni il periodo da prendere in considerazione. Nelle more dell'adeguamento, è da ritenersi prevalente l'indicazione di cui al Bando-tipo").

RISPOSTA AL QUESITO N. 6:

In relazione al quesito di cui sopra, si comunica di aver già provveduto a pubblicare sul Portale Acquisti ANAS, all'indirizzo <https://acquisti.stradeanas.it>, in area "Allegati dell'Avviso", le precisazioni al disciplinare di gara n. prot. CDG-0214375-P del 14/04/2019.

QUESITO N. 7

Si chiede se sia possibile produrre un solo documento in cui è il legale rappresentante che certifica (ai sensi di legge) di essere a diretta conoscenza e riporta, per ciascun soggetto sottoposto a verifica, la situazione dei familiari conviventi.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7:

In relazione al quesito sopra riportato, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa per il quale *"la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza"*, si conferma la possibilità di produrre un solo documento in cui è il legale rappresentante che certifica, per ciascun soggetto sottoposto a verifica, la situazione dei familiari conviventi.

QUESITO N. 8

Con riferimento al capitolo 16 "Contenuto della busta B – Offerta tecnica" del Disciplinare di Gara ed in particolare al punto a), si chiede se gli allegati di cui alle lettere a. "estratti dell'elenco elaborati", b. "stralci di elaborati grafici" e c. "estratti delle relazioni specialistiche", siano da considerarsi aggiuntivi al numero massimo di n. 10 tavole grafiche in formato A3, richieste per la descrizione di ciascuno dei 2 servizi svolti dal concorrente.

RISPOSTA AL QUESITO N. 8:

Si risponde negativamente; infatti le tavole A3 dovranno contenere proprio gli elaborati indicati nel Disciplinare, che saranno oggetto di valutazione.

QUESITO N. 9

Si richiede di esplicitare se la presenza di requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla categoria S.06 possano essere considerati idonei anche a soddisfare la richiesta di requisiti afferenti le categoria della medesima famiglia caratterizzate da minor grado di complessità, ovvero: S.1-S.2-S.3-S.4-S.05.

RISPOSTA AL QUESITO N. 9:

Si conferma tale possibilità e si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 2.

QUESITO N. 10

10.1 Il Coordinamento della Sicurezza si trova nell'elenco delle attività considerate per il calcolo della parcella, ma non è richiesta l'abilitazione [(d) omissis a pag 36 e 48 del disciplinare]. Si chiede se effettivamente questa attività sia prevista nell'ambito di questo Accordo Quadro.

10.2 Per quanto concerne le Indagini strutturali, esse sono fondamentali per il progetto di risanamento strutturale, ma non è chiaro se siano a carico dell'Affidatario di questo Accordo Quadro o se vengano affidate da Anas S.p.A. a società specializzate con appalto separato. Si chiede conferma che siano escluse dall'Accordo Quadro.

10.3 Chiediamo conferma che anche eventuali indagini geognostiche non saranno a carico dell'Aggiudicatario del presente Accordo Quadro.

10.4 Per quanto riguarda la documentazione amministrativa, in caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede conferma che l'allegato 1 sia UNICO e debba essere compilato e firmato digitalmente da ogni membro del Raggruppamento.

RISPOSTA AL QUESITO N. 10:

10.1 L'attività di Coordinamento della Sicurezza non è prevista nell'ambito di questo Accordo Quadro.

10.2 Si conferma. Le indagini sulle strutture esistenti non fanno parte dell'Accordo Quadro, ma saranno a carico di Anas S.p.A..

10.3 Si conferma. Le indagini geognostiche non fanno parte dell'Accordo Quadro, ma saranno a carico di Anas S.p.A..

10.4 Si conferma che, in caso di partecipazione in RTI costituendo, la prima parte dell'allegato 1 è unica e deve essere compilata e firmata digitalmente da ogni membro del Raggruppamento.

La seconda parte dell'allegato 1, "Dichiarazioni integrative" di cui al paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara, deve essere compilata, firmata digitalmente e prodotta da ciascuno dei soggetti indicati nel modulo stesso [es. operatore economico partecipante come singolo; singolo componente del Raggruppamento temporaneo di imprese (da compilarsi singolarmente da parte di **ognuna** delle imprese raggruppate); eventuale impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89, del D. Lgs. 50/2016; eventuali imprese consorziate designate ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016; eventuali subappaltatori; ecc.].

QUESITO N. 11

11.1 Con riferimento al capitolo 3 pagina 30 del disciplinare "...In caso di violazione della regola sopra descritta, sarà ammessa esclusivamente l'offerta presentata per il lotto con minor numero di partecipanti e, a parità di numero di partecipanti per il lotto di numerazione inferiore.", si chiede di chiarire quanto segue.

a. Si chiede conferma che la presentazione di offerte su più lotti non comporta motivo di esclusione.

b. Ove la risposta al quesito a) fosse positiva, qualora tutti i concorrenti sottopongano l'offerta in tutti ed otto i lotti, si chiede di chiarire come la Stazione Appaltante prevedrà a ripartire i concorrenti nei singoli lotti.

c. Con riferimento al quesito sopra indicato, si chiede di chiarire se due concorrenti sottopongono l'offerta per alcuni lotti (es. lotto 1-2-3-4), come la Stazione Appaltante prevedrà di ripartire tali concorrenti nei singoli lotti (1-2-3-4).

d. Con riferimento al quesito sopra indicato, si chiede di chiarire se due concorrenti sottopongono l'offerta per due gruppi di alcuni lotti in parte uguali (es. concorrente 1 lotti 1-2-3-4 e concorrente 2 lotti 3-4-5-6), come la Stazione Appaltante prevedrà di ripartire tali concorrenti nei singoli lotti (1-2-3-4-5-6).

11.2 Con riferimento al criterio c) del paragrafo 16, si chiede se nell'ambito della relazione di 10 pagine formato A4, sia possibile produrre anche pagine formato A3, equivalenti a 2 pagine A4.

RISPOSTA AL QUESITO N. 11:

11.1 In merito al quesito sopra riportato, si ribadisce quanto previsto al punto n. 3 del Disciplinare di Gara: «*un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara non potrà presentare offerta per alcun altro lotto della medesima procedura*». Pertanto, nel caso in cui

vegnano presentate offerte per più lotti di gara, verrà ammessa **esclusivamente** l'offerta presentata per un lotto soltanto ed il concorrente non sarà ammesso a partecipare agli altri lotti. Il lotto cui il concorrente sarà ammesso a partecipare sarà quello con minor numero di partecipanti e, a parità di numero di partecipanti tra i lotti in questione, il concorrente sarà ammesso a partecipare per il lotto di numerazione inferiore.

Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, qualora un concorrente presenti offerta per più di un lotto (es. lotti 2 e 7), verrà ammesso a partecipare al lotto con numero inferiore di partecipanti tra quelli in cui ha presentato offerta. Ove tra questi lotti vi sia identico numero di partecipanti, sarà ammesso esclusivamente al lotto di numerazione inferiore (es. n. 2).

11.2 Si conferma tale possibilità.

QUESITO N. 12

Con riferimento al criterio "Professionalità e adeguatezza dell'offerta" di cui al paragrafo 17, punto a) del disciplinare di gara, si chiede di confermare che:

- I 2 servizi di progettazione esecutiva da presentare possano riguardare opere ex-novo (no manutenzione straordinaria), senza che questo comprometta la possibilità per il concorrente di ottenere il massimo punteggio previsto per ciascun sub-criterio (ponti e viadotti: 12 punti; gallerie naturali: 12 punti);
- I ponti e viadotti e le gallerie naturali, relative ai medesimi 2 servizi di progettazione esecutiva, possano essere selezionati tra le opere d'arte maggiori realizzate nell'ambito di progetti di interi lotti e/o interventi (no contratti riferiti a interventi puntuali).

RISPOSTA AL QUESITO N. 12:

Il concorrente può presentare la progettazione esecutiva anche di nuove opere, utile a consentire alla Commissione di eseguire le proprie valutazioni sulla professionalità del concorrente. Naturalmente, la Commissione, come previsto a pag. 75 del Disciplinare, che prevede la presentazione di esempi di progettazione "affini a quelli oggetto dell'affidamento", terrà conto che l'oggetto dell'appalto – e, conseguentemente, le attività richieste all'aggiudicatario - fa riferimento alla manutenzione straordinaria delle opere d'arte.

Circa la seconda parte del quesito, potranno essere presentati stralci di progetti, relativi a singole opere inserite in interventi più ampi.

QUESITO N. 13

Con riferimento all'Offerta Tecnica – Criterio a) Professionalità ed adeguatezza dell'offerta", si chiede di confermare se un servizio di "Progettazione definitiva per appalto integrato e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione", certificato dalla Stazione Appaltante, possa essere presentato quale esempio tra i due servizi svolti di progettazione esecutiva.

RISPOSTA AL QUESITO N. 13:

Si risponde negativamente, confermando che i servizi dovranno riguardare la progettazione esecutiva.

QUESITO N. 14

14.1 Con riferimento alla presentazione dei due servizi cui al paragrafo 16.a) del Disciplinare di gara si chiede:

a) se per la presentazione di n. 2 servizi, il numero massimo di 10 fogli in formato A3 sia per ambedue i servizi o siano 10 fogli per ciascun servizio;

b) se possono essere validi, ai fini del punteggio, i servizi di progettazione esecutiva di nuovi ponti/viadotti e gallerie naturali ovvero siano validi solo i servizi inerenti la progettazione esecutiva di manutenzione straordinaria su opere esistenti;

c) se i documenti "a. elenco elaborati" e "c. stralci delle relazioni di calcolo (verifiche, dimensionamenti, simulazioni, ecc.)", debbano essere ricompresi nel conteggio dei 10 fogli A3 ovvero possano essere allegati a parte, in formato libero e senza limiti di numeri di pagine.

14.2 Con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti 18.1 lett. B "Esecuzione di più contratti applicativi", 18.1 lett. D. "Attività aggiuntive" e 18.1 lett. E. "Modalità di interazione/integrazione" del Disciplinare di gara, si chiede se le citate dichiarazioni debbano essere ricomprese nel numero delle 10 pagine della relazione, di cui al paragrafo 16.c) ovvero siano da considerare come allegati alla relazione stessa.

RISPOSTA AL QUESITO N. 14:

14.1.a) Il numero massimo di tavole grafiche in formato A3 è riferito ad entrambi i servizi.

14.1.b) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 12 – 1° capoverso.

14.1.c) Si invita a prendere visione della risposta al quesito n. 8.

14.2 Le dichiarazioni citate sono da considerarsi come allegati a se stanti.

QUESITO N. 15

Al fine di comprovare la capacità tecnica e professionale, richiesta dal Disciplinare di gara, si chiede se, per la partecipazione alla gara dell'operatore economico costituito come Società di Ingegneria, saranno ritenuti validi anche i requisiti posseduti dai professionisti, dipendenti a tempo indeterminato della società, maturati nella loro pregressa esperienza curriculare, svolgendo i servizi presso altre società di ingegneria, rivestendo il ruolo di Direttore Tecnico/Responsabile della progettazione/Capo Commessa/Direttore Operativo.

RISPOSTA AL QUESITO N. 15:

In relazione a quanto richiesto, si precisa che trova applicazione l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prescrive che: *«Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali».*

QUESITO N. 16

Si chiede se sia necessario produrre il PASSOE in sede di gara.

La domanda si intende posta per tutti i Lotti in cui è suddivisa la gara.



RISPOSTA AL QUESITO N. 16:

Trattandosi di procedura interamente gestita con sistemi telematici non è necessario produrre il PASSOE.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' APPALTI DI LAVORI
Mauro Frattini